

## QUANDO I PACCHI POSTALI POTEVANO PAGARSI IN ARRIVO

# Porto assegnato

**Franco Filanci**

**S**il porto assegnato è un'antica tradizione della posta, anzi antichissima. Una tradizione che nasceva soprattutto da un'esigenza di garanzia del recapito che solo il pagamento all'arrivo, da parte del destinatario, poteva assicurare. E che aveva probabilmente le sue radici nelle origini private della posta moderna, con un misto quindi di imprenditorialità ma anche di minori certezze rispetto a quelle che poteva offrire un servizio di Stato. Non per nulla ancora nell'800 chi affidava lettere a un privato molte volte poneva delle clausole, come stabilire una certa mercede da parte del destinatario ma solo se la missiva veniva consegnata entro una certa ora di un certo giorno.

Poi la riforma di Rowland Hill introdusse quasi ovunque, insieme alle tariffe uniformi e al francobollo, il concetto di favorire l'affrancatura anticipata delle corrispondenze; e questo non tanto per evitare possibili abusi, quanto piuttosto per l'enorme semplificazione del lavoro postale che ne derivava. Tutti i conteggi sulle tasse da riscuotere, ripetuti a ogni passaggio di mano, e che richiedevano controlli e aumentavano in caso di rifiuti, risedizioni, errori d'inoltro ecc., vennero spazzati via dalla nuova abitudine all'affrancatura anticipata, che il pubblico accettò ben volentieri, anche per non pagare le sovrattasse "da maggior lavoro" previste per le corrispondenze non o insufficientemente affrancate.

Così, quando anche l'Italia nel 1881 fu praticamente costretta a introdurre il servizio dei pacchi postali, sia per l'interno che per l'estero, fu del tutto normale prevedere che le relative tasse fossero a carico del mittente. E questo anche se i privati

che da sempre si erano occupati del trasporto di pacchi e merci — con in primo piano le ferrovie e le imprese di navigazione — avevano mantenuto l'abitudine di farsi pagare indifferentemente dal mittente o dal destinatario. Dopotutto se le Poste, sull'esempio tedesco e conseguente pressione dell'Unione Postale Universale, si erano assunte anche l'onere di trasportare pacchi, inizialmente pesanti non più di 3 chili (solo dal 1890 il peso limite fu elevato a 5 chili), era stato per venire incontro al pubblico più generale, soprattutto sfruttando quella capillarità sull'intero territorio che nessuna impresa privata poteva garantire. Tant'è vero che non fu posta alcuna privativa sul trasporto e la distribuzione dei pacchi.

Col tempo però le cose cambiarono. Da un lato il servizio offerto dalle Poste cominciò ad affermarsi presso il pubblico e anche nel commercio, così che dovette essere organizzato sempre meglio e più diffusamente, anche con l'offerta di servizi accessori; e dall'altro lato gli spedizionieri privati si diedero da fare per contrastare la concorrenza delle Poste, le quali dovettero in qualche modo controbattere per non perdere un mercato che si faceva sempre più interessante con il

crescere del benessere sociale che caratterizzava il passaggio dal XIX al XX secolo.

Fra queste iniziative vi fu anche l'introduzione dal 1894 del vecchio porto assegnato. Ed è curioso notare come le Poste, che da poco erano state elevate a Ministero, si ponessero sullo stesso livello di una qualsiasi impresa privata, almeno in quanto al servizio dei pacchi. Reintroducendo un sistema di pagamento che in effetti si rivelò più laborioso

**La concorrenza privata all'origine di un servizio durato solo vent'anni, fra continui cambiamenti**

La ricevuta di un pacco assicurato del peso di 2 etti spedito da Verona a Venezia nel maggio 1876 in porto assegnato a mezzo delle Ferrovie dell'Alta Italia. In tutto il mondo fino al 1881 ferrovie, linee di navigazione e spedizionieri privati erano gli unici a occuparsi del trasporto di pacchi e colli di merci: la Germania fu il primo Paese a organizzare il servizio dei pacchi postali, e il buon successo ottenuto indusse l'Unione Postale Universale, da poco fondata, a farlo adottare nel servizio internazionale.

**FERROVIE DELL'ALTA ITALIA**

N° di Spedizione \_\_\_\_\_ **RICEVUTA in PARTENZA** STAZIONE di Verona

Ricevuti dal sig. Cav. F. Fazzetta  
 per la spedizione a **grande velocità in porto** (1)  
 al Signor M. Fazzetta Venezia  
 abitante in via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ fermo in (2) \_\_\_\_\_  
 Colli N. 1 contenenti \_\_\_\_\_

**Dettaglio delle Tasse pagate**

|                         |  |                                    |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| Presa a domicilio ..... |  | del valore                         |
| Porto assicurato, bollo |  | del peso di chilogr. <u>0.000</u>  |
| Sovr. imp. governat.    |  | dichiarato di L. <u>510</u> dietro |
| Consegna a domicilio    |  |                                    |
| Prov. Mag. Pesatura     |  |                                    |
| Multe .....             |  |                                    |
| <b>TOTALE</b> .....     |  | <b>187</b>                         |

Il Gestore dell'Ufficio Merci a grande velocità

(1) Indicare se sono in porto o frammati ed assegnato.  
 (2) Indicare fermo in stazione quando non s'è da recapitarsi a domicilio.  
 (3) Indicare le qualità ed il numero dei recipienti assicurati.

Questa ricevuta dev'essere tutta compilata dagli impiegati ferroviarii

Il retro della ricevuta di spedizione del 1876 consente di farsi un'idea dell'ampiezza dei servizi offerti dalle Ferrovie dell'Alta Italia, così come da molte altre imprese ferroviarie e marittime, nel ritiro, trasporto e recapito delle merci più svariate, anche assicurate o contro assegno. Le tariffe erano però abbastanza elevate, oltre che variabili a seconda delle imprese: il pacchetto assicurato in porto assegnato da Verona a Venezia venne a costare al signor Fazzetta ben 3 lire.

**Le Norme e Condizioni che regolano i trasporti sulle Ferrovie dell'Alta Italia, si riscontrano nel Regolamento-Tariffe, secondo l'Indice seguente:**

| Art.                           | Orizzonti di sanza   | Art. | TARIFFE SPECIALI   | Art.   | Art.   |
|--------------------------------|--|------|--|--|--|
| 40.                            | Basi della tariffa .....   | 20   | 11. Veicoli montati sulle ruote .....  | 50   | 110. Trasporti a rischio e pericolo del mittente .....       |
| 41.                            | Condizioni speciali .....  | 27   | 12. Bestiame   | 51   | 111. Merci alla rinfusa .....                                |
| <b>Merci a grande velocità</b> |  | 28   | 13. Classificazione .....  | 52   | 112. Merci pericolose .....                                  |
| 42.                            | Basi della tariffa .....   | 28   | 14. Tariffa per capo .....   | 53   | 113. Oggetti di straordinario peso o dimensione .....        |
| 43.                            | Modalità di spedizione .....                                       | 29   | 15. Cavalli in vagone-senderia .....   | 54   | 114. Merci richiedenti cure particolari od ingombranti ..... |
| 44.                            | Trasporto delle merci su linee di altre Società .....              | 29   | 16. Tariffa per vagone completo .....  | 55   | 115. Assicurazione delle merci .....                         |
| 45.                            | Consegna delle merci in arrivo .....                               | 30   | 17. Custodie del bestiame .....  | 56   | 116. Modalità di stazionamento .....                         |
| 46.                            | Merci escluse dal trasporto .....                                  | 30   | 18. Consegna .....   | 57   | 117. Riscossione delle tasse .....                           |
| <b>TARIFFE SPECIALI</b>        |  | 31   | 19. Carico e scarico .....   | 58   | 118. Reclami per eccedenza di tassa .....                    |
| 1.                             | Merci a grande velocità .....                                      | 31   | 20. Responsabilità .....   | 59   | 119. Esclusioni ineluttabili .....                           |
| 2.                             | Piccoli colli di merci e campioni .....                            | 32   | 21. Bestiame non ritirato .....  | 60   | 120. Reimpugnazioni del peso all'arrivo .....                |
| 3.                             | Merce alimentari .....   | 33   | 22. Bestiame da macello destinato a Venezia .....                                      | 61   | 121. Responsabilità dell'amministratore .....                |
| 4.                             | Verdure, ortaggi freschi, pesce fresco e paste d'ogni genere ..... | 34   | 23. Animali morti .....  | 62   | 122. Lettere d'avviso .....                                  |
| 5.                             | Birra in fusti .....   | 35   | 24. Bestie feroci .....  | 63   | 123. Reclami per avarie o perdite .....                      |
| 6.                             | Vini liquori in fiaschi, a volume completo .....                   | 36   | <b>TARIFFE SPECIALI</b>  |  |  |
| 7.                             | Ghiaccio e neve a vagone completo .....                            | 37   | 15.  | Bestiame a vagone completo .....   |  |
| 8.                             | Recipienti vuoti .....   | 38   | 16.  | Macchine, locomobili e trebbiatrici a vapore, macchine agricole e macchine montate sulle proprie ruote, od incassate ..... |  |
| 9.                             | Spedizioni speciali .....  | 39   | 17.  | Trasporti destinati alle Esposizioni industriali e commerciali .....   |  |
| 10.                            | Oggetti ed attrezzi delle Comedramme e altre loro assimilati ..... | 40   | 18.  | Cavalli da corsa e cavalli destinati alle Esposizioni, giuochi, in vagone-senderia .....                                   |  |
| <b>Bazzoli</b>                 |  | 41   | <b>Avvertenze generali per l'applicazione delle tariffe speciali a grande velocità</b> |  |  |
| 42.                            | Basi della tariffa .....   | 42   | 1.   | Disposizioni generali riguardanti il servizio delle merci .....  |  |
| 43.                            | Condizioni .....   | 43   | 2.   | Ordini di servizio interno .....   |  |
| <b>TARIFFE SPECIALI</b>        |  | 44   | 3.   | Convenzioni particolari .....  |  |
| 11.                            | Bazzoli viventi convogli speciali notturni .....                   | 45   | 4.   | Note di spedizione .....   |  |
| 12.                            | Bazzoli morti .....  | 45   | 5.   | Presentazione delle note di spedizione .....   |  |
| 13.                            | Foglie di peso .....   | 46   | 6.   | Lettere di vettura .....   |  |
| <b>Veicoli e Pericoli</b>      |  | 47   | 7.   | Falso dichiarazioni .....  |  |
| 14.                            | Vettura montata .....  | 48   | 8.   | .....  |  |
| 15.                            | Carrozze di lusso .....  | 49   | 9.   | .....  |  |
| 16.                            | Carrozze a mano .....  | 49   | 10.  | .....  |  |
| 17.                            | Pericoli .....   | 50   | 11.  | .....  |  |
| 18.                            | Autore, urne e pezzi come morti .....                              | 51   | 12.  | .....  |  |

e complesso del previsto, costringendo a svariati cambiamenti nel giro di pochi lustri. E arrivando persino a imporre regole selettive, o discrezionali, del tutto insolite nel panorama postale, come il fatto di non aprire il servizio a tutto il pubblico ma di riservarlo a *“persone note, solventi e di fiducia”*.

## Il primo sistema: rimborso con cartoline vaglia

L'introduzione del nuovo servizio ebbe luogo dal 1° novembre 1894. La prima notizia apparve nel *Bullettino Postale-Telegrafico* n. XV del 15 ottobre 1894 al paragrafo 442, e fu come sempre molto esauriente nella descrizione delle modalità di svolgimento.

### Spedizione di pacchi per l'interno senza francatura preventiva e colle relative tasse a carico dei destinatari

A datare dal 1° novembre prossimo venturo sarà ammessa la spedizione senza francatura di pacchi postali ordinari o con dichiarazione di valore, ma senza assegni, la cui tassa debba fare carico ai rispettivi destinatari.

Quest'agevolezza sarà però limitata ai pacchi circolanti nell'interno del Regno e nei rapporti con gli uffici della Repubblica di San Marino e dell'Eritrea, nonché cogli uffici italiani all'estero, che sieno spediti da case di commercio o da particolari ben conosciuti e che non

contengano oggetti di troppo facile deperimento (pesci freschi, carne macellata, frutta, ortaggi e simili).

Tali pacchi saranno designati colla denominazione di *pacchi con porto assegnato* e dovranno essere presentati agli uffici di partenza con bullettini speciali (mod. di n. 250), che saranno provveduti al pubblico gratuitamente e dei quali gli uffici di posta riceveranno in tempo utile un sufficiente fondo. Oltre tali bullettini occorreranno i soliti avvisi di n. 286.

Gli uffici di partenza anticiperanno le tasse di spedizione dei pacchi in discorso, applicando sui relativi bullettini altrettanti francobolli, quanti corrispondano alle tasse normali, cioè centesimi 60 od una lira, a seconda del peso, pei pacchi ordinari e centesimi 90 o lire 1,50 pei pacchi ingombranti, oltre le tasse di assicurazione, quando occorrono. Siffatti francobolli dovranno essere accuratamente annullati col bollo del giorno.


Sull'indirizzo di ciascun pacco sarà aggiunta la dichiarazione – *Porto assegnato lire...* – e sarà attaccato un cartellino di n. 285.

Essi pacchi saranno iscritti per memoria sul registro di n. 287, considerando le rispettive tasse quali assegni. Gli uffici di destinazione li iscriveranno a loro volta sul registro di n. 290<sup>1</sup> e riscuoteranno dai destinatari nell'atto della distribuzione le tasse dovute,

<sup>1</sup> L'uso di questo registro fu ritenuto *“superfluo”* dall'aprile 1895 in quanto da quell'epoca i rimborsi non si fecero più *“a mano a mano che i pacchi erano distribuiti”* ma *“subito dopo l'arrivo dei pacchi stessi”* (Bullettino n. VIII del 1895, § 229)

Mod. 250 (Edizione 1895).

**BULLETTINO DI SPEDIZIONE**  
di pacco postale  
colla tassa a carico del destinatario



Numero del pacco  
Cartellino mod. 253.

Natura dell'oggetto..... (involto, cassetta, cestino, rotolo, piego od altro)

Valore dichiarato Lire  Cent.

Contenuto . . . . .

Destinatario . . . . .

Sua abitazione . . . . .

Destinazione . . . . . Prov. di .....

Nome, cognome, condizione e abitazione del mittente .....

il quale si impegna a rimborsare le tasse di spedizione, qualora il pacco fosse rifiutato o rimanesse inesitato

Da riempirsi dal mittente

Qui si applicano dall'ufficio postale d'impostazione tanti francobolli, quanti corrispondano alle tasse dovute e si annullano col bollo del giorno.

|   |                                   |                          |                       |                      |                      |   |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Impronta del suggello col quale è stato chiuso il pacco (obbligatoria nei pacchi con dichiarazione di valore) | Da stamparsi dall'ufficio postale | Peso del pacco<br>Grammi | Tasse dovute          | Lire                 | C.                   | Ufficio o Collettorìa che deve distribuire il pacco |
|   |                                   | <input type="text"/>     | di trasporto . . .    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   |
|   |                                   | <input type="text"/>     | di assicurazione. . . | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   |
|   |                                   | <input type="text"/>     | Somma totale          | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   |
|   |                                   |                          |                       |                      |                      | Prov. di .....                                      |

da essere convertite in cartoline vaglia a favore degli ufizi di partenza. La tassa delle cartoline medesime (10 centesimi) farà carico ai destinatari.

Quando trattisi di rimborsare meno di una lira si adopereranno *cartoline senza valore fisso*; quando trattisi di rimborsare più di una lira si adopereranno cartoline da una lira, applicando sulle une o sulle altre francobolli per le frazioni di lira.

Sui polizzini a sinistra di esse cartoline dovrà essere indicato a quali pacchi si riferiscano, riportandovi i numeri d'ordine dei corrispondenti modelli di n. 286; i quali ultimi dovranno essere conservati, con annessi i polizzini a destra delle cartoline, che ne sono provvedute.

Le cartoline saranno poi indirizzate agli ufizi di origine dei pacchi stessi, prendendone nota nelle colonne 10, 11, 12 del registro di n. 290, in linea all'iscrizione di tali pacchi in arrivo.

Gli ufizi cui giungano ne prenderanno nota a loro volta nella 10<sup>a</sup> colonna del registro di n. 287, in linea alla iscrizione di quei dati pacchi in partenza: dopo di che se le riscuoteranno, rimanendo così rimborsati delle tasse di spedizione, da essi anticipate.

I pacchi con *porto assegnato*, che sieno rifiutati dai destinatari e quelli che non possano essere distribuiti, dovranno essere respinti tutti senza eccezione agli ufizi di origine, per essere riconsegnati ai mittenti, dato che

questi, interpellati nei modi prescritti, non ne abbiano disposto. Essi mittenti *saranno tenuti a ritirarli, pagando le relative tasse* e gli ufizi di origine resteranno così ugualmente rimborsati delle tasse stesse.



È esclusa la spedizione senza franchatura preventiva di pacchi gravati di assegni ordinari, poiché il pubblico non ne avrebbe verun vantaggio. Infatti chi non voglia sopportare il peso delle tasse può aggiungerle al valore delle merci, nel determinare gli assegni da imporre sui pacchi stessi.

Nel successivo *Bullettino* n. XIX del 1° dicembre 1894, a seguito di alcuni quesiti sollevati dai diligenti funzionari dell'epoca, al paragrafo 525 si specifica che:

– non sono ammessi oggetti fragili; anzi *“il divieto di accettarne si deve intendere esteso non soltanto agli oggetti che sieno espressamente dichiarati fragili dai rispettivi mittenti, ma a tutti quelli che sieno tali di per se stessi o stante i recipienti in cui trovinsi racchiusi”*;

– in caso di più pacchi inviati da uno stesso mittente a uno stesso destinatario (cosa non infrequente in un periodo in cui un pacco postale poteva pesare al massimo 5 chili), *“in via d'eccezione”* il rimborso può essere cumulato con un'unica cartolina vaglia *“riscuotendo però sempre 10 centesimi di tassa per ciascun pacco e convertendo la differenza fra quanto si riscuote e le tasse delle cartoline effettivamente adoperate in uno o più francobolli da attaccarsi sulle*

Fronte e retro di una delle prime edizioni dello speciale bollettino di spedizione per pacchi in porto assegnato, modello 250

| Bolle ed annotazioni degli ufizi di transito   | Da riempirsi dall'ufizio destinatario   |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
|--|---|---|--|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------|--|--|------------------------|--|--|
|  | N. _____  |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
|  | di arrivo.  |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
|  | Il pacco cui si riferisce il presente bollettino è giunto il _____                  |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
|  | ne fu dato avviso al destinatario il _____  |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
|  | e gli fu consegnato il _____  |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
|  | verso il pagamento delle seguenti tasse:  |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
|  |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Lire</th> <th>C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tasse di trasporto e di assicurazione. . . . .</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tassa del vaglia per il rimborso all'ufizio di partenza della somma da esso anticipata . . . . .</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dazio consumo, come da bolletta n. _____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Multe ed ammende per dazio consumo, come da bolletta n. _____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Multe ed ammende per altre contravvenzioni. . . . .</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dritti di custodia per giorni n. _____</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>. . . . .</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Somma totale . . . . .</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  | Lire | C. | Tasse di trasporto e di assicurazione. . . . . |  |  | Tassa del vaglia per il rimborso all'ufizio di partenza della somma da esso anticipata . . . . . |  |  | Dazio consumo, come da bolletta n. _____ |  |  | Multe ed ammende per dazio consumo, come da bolletta n. _____ |  |  | Multe ed ammende per altre contravvenzioni. . . . . |  |  | Dritti di custodia per giorni n. _____ |  |  | . . . . . |  |  | Somma totale . . . . . |  |  |
|  | Lire  | C.  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
| Tasse di trasporto e di assicurazione. . . . .   |   |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
| Tassa del vaglia per il rimborso all'ufizio di partenza della somma da esso anticipata . . . . . |   |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
| Dazio consumo, come da bolletta n. _____   |   |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
| Multe ed ammende per dazio consumo, come da bolletta n. _____                                    |   |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
| Multe ed ammende per altre contravvenzioni. . . . .  |   |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
| Dritti di custodia per giorni n. _____   |   |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
| . . . . .  |   |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
| Somma totale . . . . .   |   |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |
|  |  |   |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |           |  |  |                        |  |  |

*cartoline di fianco a quelli impressivi ed annullandoli col bollo del giorno*”;

– editori e altri possono far uso di bullettini stampati da loro purché *“sieno perfettamente uguali a quelli provveduti dall’Amministrazione sia nel colore, sia nelle dimensioni e nella forma: tranne che può esservi stampato a suo luogo il nome delle ditte che li adoperino e può esservi omezzo lo stemma”*. È il primo caso in cui si ammette la stampa di bollettini di spedizione da parte dei privati, anche se in pratica nessuno ne approfitta: sarebbe solo un costo in più, senza nessun vantaggio, ben diversamente da quanto avverrà negli anni ‘30.

## **Il secondo sistema: rimborso con un normale vaglia**

Il sistema di far affrancare il bollettino dall’ufficio mittente, con la conseguente necessità di rimborsargli l’importo dei francobolli, era alquanto complicato ma, almeno per il momento, la cosa che ricevette le maggiori critiche fu l’impiego di cartoline vaglia per il rimborso all’ufficio di partenza. Fu così che dopo pochi mesi scattò il primo importante cambiamento; ne troviamo notizia e motivazioni nel *Bullettino* n. IV del 15 febbraio 1895, al paragrafo 104.

La disposizione data col § 442 dei *Bullettini* del 1894 di far rimborsare, mediante cartoline-vaglia, dagli ufizi di destinazione agli ufizi d’origine le tasse gravanti i pacchi spediti con porto assegnato, va cagionando inconvenienti, cui è bene riparare.

Si tratta, che non essendo tali tasse, nel massimo numero dei casi, di somme rotonde di una o più lire e constando invece o di soli centesimi o di lire e centesimi, talché i rimborsi debbono essere fatti in tutto od in parte mediante francobolli applicati su cartoline senza valore fisso, od aggiunti su cartoline di valore fisso, ne viene per conseguenza, che nel caso dello smarrimento di taluna di esse cartoline non si può sapere quanti francobolli vi fossero attaccati, né si può farne pagare l’importo agli ufizi, cui le cartoline stesse fossero indirizzate.

Parecchie Direzioni e parecchi ufizi hanno quindi introdotto l’uso di spedirle con raccomandazione ma ciò aumenta soverchiamente il lavoro; onde si dispone che dal giorno del ricevimento del presente *Bullettino* tali rimborsi sieno fatti invece mediante vaglia ordinari, il cui importo può essere sempre accertato e che sono duplicabili nel caso di smarrimento. Tali vaglia saranno spediti dagli ufizi che li emettano a quelli cui sieno destinati entro buste di n. III ed a tergo di essi vaglia dovrà essere indicato con precisione a quali pacchi si riferiscano, come era stato prescritto per le cartoline col paragrafo succitato dei *Bullettini* del 1894; per es.: *Tassa di spedizione* (e *di assicurazione*, quando ne sia il caso) *del pacco n.... o dei pacchi n.... del giorno ...*

I vaglia medesimi dovranno essere di somme pari a quelle degli assegni, senza comprendervi il diritto accessorio di 10 centesimi per pacco, che rappresentava

finora la tassa di emissione delle cartoline di rimborso e che rappresenterà in avvenire quella di emissione dei vaglia. Siffatte tasse saranno convertite in francobolli equivalenti, da attaccarsi pure a tergo dei vaglia, al posto delle girate e da annullarsi col bollo del giorno: onde i vaglia stessi dovranno essere conteggiati sulle note di n. XIV, come di servizio.

All’oggetto poi di lasciare pel minor tempo possibile gli ufizi di origine di siffatti pacchi in disborso delle tasse da essi anticipate, si dispone che gli ufizi di destinazione debbano rimborsarne loro l’importo subito dopo l’arrivo dei pacchi medesimi, senza attendere di averli distribuiti; onde potrà essere staccato un solo vaglia anche per l’importo delle tasse di più pacchi, a chiunque diretti, giunti contemporaneamente ad un ufizio, che sieno tutti della stessa provenienza, badando però bene di riscuotere 10 centesimi per pacco, da convertirsi in francobolli, come sopra.

Qualora l’ufizio stesso non riesca poi a distribuirli tutti od in parte, e debba farli proseguire altrove o rimandarli ai mittenti, otterrà il rimborso delle somme così anticipate, mediante altri vaglia a suo favore, esenti da tasse.

Mercé questa disposizione gli ufizi di origine dei pacchi con porto assegnato dovranno ricevere entro pochi giorni il rimborso di tutte le tasse da essi anticipate.

Non ricevendone taluno, dovranno, sotto la propria responsabilità, chiederlo subito all’ufizio di destinazione del pacco, salvo, quando non ottengano risposta immediata, a riferirne alla Direzione, da cui l’ufizio stesso dipenda.

Dei vaglia che andassero eventualmente smarriti dovrà essere subito chiesta la duplicazione.

In quest’occasione si raccomanda vivamente agli ufizi di destinazione dei pacchi di trarre i vaglia di rimborso a favore dei veri ufizi di origine e di fare con la massima precisione l’indirizzo sulle buste che li contengano, specialmente quando trattisi di rimborsi dovuti agli ufizi di grandi città, ove esistano succursali.

Il rimborso, per es., della tassa di un pacco partito dall’ufizio succursale n. 10 di Roma deve essere indirizzato all’ufizio stesso e non a Roma senz’altro, poiché se fosse indirizzato nel secondo modo andrebbe alla Direzione provinciale, la quale non saprebbe che farne, anziché all’ufizio creditore.

Nel solo caso che trattisi di pacchi rispediti, si intende che i relativi rimborsi spettano agli ufizi rispeditori.

Così pure si raccomanda agli ufizi che ricevano vaglia di rimborso di verificare bene, sempre sotto la loro responsabilità, non solo che l’importo di questi pareggi il loro credito per quei dati pacchi, ma inoltre che le tasse rappresentate dai francobolli appostivi a tergo pareggino quel tanto che sia dovuto all’Amministrazione, in ragione di dieci centesimi per ciascun pacco.

In qualsiasi caso di differenze dovranno rimandarli agli ufizi mittenti, per essere rettificati.

Curioso il sistema di applicare i francobolli al retro dei vaglia: chissà se ne è sopravvissuto qualche esempio.

Malgrado le innovazioni e le puntigliose raccomandazioni, il sistema restava alquanto mac-



Il bollettino di spedizione di un pacco in porto assegnato spedito da Montegrano a Lugo il 14 febbraio 1898. La tassa di lire 1,10 (il pacco evidentemente pesava fra i 3 e i 5 kg) fu rappresentata da francobolli, applicati in partenza secondo le istruzioni in vigore fino al 1902. La parte inferiore del bollettino, con l'indicazione delle tasse dovute, era trattenuta dall'ufficio mittente come promemoria del rimborso da ricevere

chinoso, come si desume da un altro richiamo apparso al § 143 sul *Bullettino* n. V sempre del 1895 e riguardante un caso non previsto in precedenza: l'affrancatura irregolare. In particolare doveva risultare ostico agli addetti postali il fatto di dover affrancare il bollettino di spedizione di un pacco con francobolli che sarebbero stati pagati solo dopo vari giorni e tramite vaglia!

#### **Bollettini di n. 250, relativi a pacchi con porto assegnato, francati insufficientemente o non francati**

Non essendo infrequente il caso che pacchi postali con porto assegnato, cioè con tassa a carico dei destinatari, abbiano corso con bollettini di n. 250 francati insufficientemente o non francati affatto, reputasi opportuno determinare quanto segue:

a) Gli ufizi di destinazione dei pacchi francati insufficientemente completeranno la francatura dei bollettini di cui trattasi, aggiungendovi i francobolli mancanti, da annullarsi accuratamente col proprio bollo a date e rimborseranno, mediante vaglia, agli ufizi d'impostazione soltanto l'importo dei francobolli da questi ultimi effettivamente apposti sui bollettini stessi.

Se ad esempio un pacco del peso di oltre 3 chilogrammi fosse stato francato in ragione di 60 centesimi, invece di 1 lira, il compimento della tassa, in centesimi 40, sarà apposto mediante francobolli sul bollettino e i rimanenti centesimi 60 saranno rimborsati con vaglia all'ufizio di origine;

b) Quando invece il bollettino fosse giunto sprovvisto affatto di francatura, l'ufizio di destinazione dovrà apporvi esso i francobolli mancanti, astenendosi dall'emettere il vaglia di rimborso, poiché in questo caso non sarebbe dovuto rimborso alcuno e convertirà il diritto fisso di 10 centesimi, che il destinatario sarebbe tenuto a pagare per la tassa del vaglia, in altro francobollo, da apporsi ugualmente sul bollettino;

c) Tanto nel primo quanto nel secondo caso, se i pacchi sono ritirati dai destinatari si riscuotono le intere tasse dovute, comprese quelle dei vaglia e gli ufizi di destinazione rimangono così rimborsati dei francobolli da essi apposti e degli importi dei vaglia di rimborso;

d) Nel caso di rispedizione dei pacchi stessi ad altri ufizi o di rinvio agli ufizi mittenti, questi rimborseranno agli ufizi rispeditori con vaglia di servizio l'intero importo dei francobolli, che risulteranno applicati sui bollettini;

e) La francatura irregolare di bollettini sarà di volta in volta segnalata dagli ufizi al Ministero, trasmettendogli per mezzo delle rispettive Direzioni provinciali i bollettini stessi, accompagnati con verbali di n. 41, opportunamente compilati, e in base ai detti documenti saranno puniti con multe i colpevoli delle irregolarità.

Quando però tali pacchi debbano essere rispediti in altre località o rimandati agli ufizi di origine, perché rifiutati dai destinatari, si rimetteranno al Ministero i soli modelli di n. 41, con apposite annotazioni;

f) Gli ufizi di transito che riscontrassero deficienze di francatura sui bollettini di n. 250, si asterranno dal

completarle e si limiteranno ad attaccare sui bullettini stessi un cartellino, coll'indicazione «*Francatura insufficiente*».

Raccomandasi l'esatto adempimento delle disposizioni suddette.

La raccomandazione dovette avere effetto, perché nei mesi e negli anni seguenti non vi furono ulteriori richiami. Il servizio dei pacchi con porto assegnato rimase immutato sino agli inizi del secolo, cioè fin dopo la pubblicazione del *Nuovo Testo Unico delle Leggi Postali* approvato con regio decreto 24 dicembre 1899 n° 501 e relativo *Regolamento generale intorno al Servizio postale* approvato con regio decreto 10 febbraio 1901 n° 120, e successive modificazioni di entrambi... in cui però non si trova traccia di questo servizio!

Anzi, l'art. 73 del *Testo Unico*, nel trattare della tariffa dei pacchi postali, specifica che è «*da pagarsi anticipatamente*» e non figurano eccezioni a tale regola.

La cosa è decisamente anomala, visto che al momento della stesura e dell'approvazione del *Testo Unico* i pacchi in porto assegnato erano ammessi da tempo dalle Poste. Conoscendo la puntigliosità degli amministratori postali dell'epoca non poteva certo trattarsi di una dimenticanza. Probabilmente lo si continuava a considerare un servizio sperimentale, anche se nel frattempo dettagliate istruzioni per il suo svolgimento erano state inserite nel secondo volume dell'*Ordinamento postale*. Ma furono istruzioni che poco dopo la comparsa dovettero essere in larga parte riformulate a causa della nuova impostazione del servizio, che ora poteva definirsi definitiva.

## **Il terzo sistema: con francobolli applicati a destino**

Dal 1° febbraio 1902 avvenne il secondo sostanziale cambiamento nel servizio, con l'adozione di un bollettino di nuovo tipo (anche se sempre n. 250 e sempre di colore verde) su cui i francobolli erano ora applicati, molto più logicamente, dall'ufficio di destinazione. La notizia dell'innovazione, completa delle relative istruzioni, figura sul *Bollettino* n. II del 1902, apparso in data 15 gennaio, al paragrafo 20.

### **Servizio dei pacchi con porto assegnato da e per l'interno del Regno, la Colonia Eritrea, gli uffici italiani all'estero e la Repubblica di San Marino.**

Per il 1° febbraio prossimo le disposizioni del paragrafo 303 a pagina 28 del 2° volume dell'*Ordinamento postale* restano abrogate e sostituite dalle seguenti:

a) È ammessa la spedizione da e per l'interno del Regno, la Colonia Eritrea, gli uffici italiani all'estero e la Repubblica di San Marino, di pacchi a porto assegnato;

cioè gravati della tassa sul peso, ed eventualmente sul valore dichiarato, ed inoltre d'un diritto fisso supplementare di centesimi 10 in ricompensa dell'operazione d'incasso da compiersi come se si trattasse della riscossione d'un titolo per conto di terzi, a cui l'incarico di esigere dato dal mittente sul pacco e sul mod. 250 è a cotesto effetto pareggiato.

I pacchi in porto assegnato non possono essere gravati di altri assegni; non possono contenere oggetti fragili e facili a deteriorarsi od alterarsi, nonché gli animali vivi; e non si accettano che da persone cognite, solventi e di fiducia, le quali devono indicare in tutte lettere sull'indirizzo le tasse da riscuotersi a questo modo: «*Porto assegnato in lire ... centesimi ...*» e sottoscrivere sul modello 250 la formula che le impegna a rifondere il porto assegnato, nel caso non seguisse il recapito del pacco.

Tale reintegrazione è obbligatoria anche senza la restituzione del pacco, cioè: se questo fosse sequestrato o distrutto o venduto d'urgenza o per rifiuto, e la vendita non abbia risarcito il porto assegnato, oppure andasse smarrito. Ma in quest'ultimo caso se il pacco è con dichiarazione di valore rimane compensata nel porto assegnato la tassa sul peso, che altrimenti, se anticipata, dovrebbe rimborsarsi al mittente; mentre se è ordinario, comprendendosi nell'indennità fissa di smarrimento in L. 15 le spese di spedizione, deve ritenersi il porto assegnato, che le rappresenta, sull'ammontare di essa indennità.

b) Il nuovo bollettino mod. 250, che sarà fra breve fornito alle Direzioni, affinché lo distribuiscano, ritirando il vecchio, e ponendo questo fra gli stampati fuori d'uso, è in sé una succinta istruzione, che insegna come deve eseguirsi il servizio ed il modo di comportarsi nei vari casi, previsti e numerati a tergo del bollettino stesso. Svolgendo e chiarendo le varie disposizioni ivi compendiate, si prescrive:

1° Che non appena terminate di riempire regolarmente le due parti del mod. 250, gli uffici d'impostazione stacchino ammodo l'una dall'altra, spedendo la prima, cioè il bollettino, insieme con il pacco; e la seconda, cioè l'avviso, in via ordinaria, entro busta 94-B, alla Direzione postale-telegrafica dalla quale dipende l'ufficio di destinazione del pacco stesso.

Gli avvisi si spediscono non volta per volta, ma la sera cumulativamente, notando sull'indirizzo della busta, in cui sono inclusi, la loro quantità e denominazione, e dirigendo quelli concernenti pacchi a destinazione: della Colonia Eritrea all'Ispettorato postale e telegrafico dell'Asmara; della Repubblica di San Marino alla Direzione di Forlì; dell'ufficio italiano di Tripoli alla Direzione di Palermo; dell'ufficio italiano di Bengasi alla Direzione di Siracusa; dell'ufficio italiano della Canea alla Direzione di Catania; dell'ufficio italiano di Scutari alla Direzione di Lecce.

Sulle matrici del registro mod. 253, che potrà essere speciale nelle Direzioni e negli uffici di 1ª classe per i pacchi con porto assegnato, questo deve sempre menzionarsi nello stesso modo che sui cartellini Modello 250-A, d'applicarsi sul loro involucro.

Avvertesi che qualsiasi irregolarità in proposito sarà rigorosamente punita, e che per ogni bollettino

Bollettino di spedizione di un pacco di cartoline illustrate del peso di 1.100 grammi spedito in porto assegnato da Torino, Barriera di Casale a Rocca Bernarda (Catanzaro) il 7 febbraio 1908; i francobolli in questo caso furono applicati in arrivo, secondo le istruzioni del 1902. Il bollo ottagonale di Rocca Bernarda figura al retro in data 13 febbraio 1908 mentre sui francobolli porta la data del 4 marzo 1908, quando fu consegnato al destinatario ricevendo le tasse dovute

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI  
 ed. 250 (Istruzione 1907, parte 1)

Bollettino di spedizione in porto assegnato  
 del pacco N. 797  
A TORINO N° 2

avente forma di pacco (in cartoline illustrate, disegni, cartine, pannello, ecc.)

Valore dichiarato L. .... Cent. ....  
 (in lettere)

Contenuto: **CARTOLINE ILLUSTRATE**

Destinatario e suo recapito: Sig. Diadato Olivetti

Destinazione: Rocca Bernarda Catanzaro

Nome cognome, condizione o abitazione del mittente

Il quale si obbliga di rimborsare l'intero porto assegnato in L. 0/10 in lui ripreso in tutto o in parte sull'indirizzo della posta qualora non fosse avvenuta la consegna di questo al destinatario.

Impronta del sugello col quale è stato chiuso il pacco (obbligatoria per i pacchi con dichiarazione di valore)

Peso in grammi da segnarsi dall'inizio d'impostazione: 1100

Porto assegnato da rimborsare L. G. ....  
 Tassa di riscossione: 1.60  
 Tassa di trasporto: 1.60  
 Sopralavoro del 50/100 come indennità: 4/10  
 Diritti di assicurazione: 4/10  
 Totale: 4/10

Ufficio che deve distribuire il pacco (Prov. di .....

Stampa: **INDUSTRIE GRAFICHE**

FRANCOBOLLI: **POSTE ITALIANE** (due da 26 centesimi), **POSTE ITALIANE** (due da 25 centesimi), **POSTE ITALIANE** (due da 15 centesimi).

lasciato partire senza distaccarne l'avviso, s'infliggerà una multa non inferiore a 50 centesimi. Al quale uopo gli uffici di transito sono strettamente tenuti a riparare alle eventuali omissioni, informandone con verbale il Ministero.

2° Che gli uffici di capoluogo di provincia e di 1ª classe, sopra un registro speciale di mod. 260, e gli altri, separatamente su quello generale, descrivano i pacchi al loro arrivo col proprio porto assegnato, seguendo il numero d'ordine progressivo mensile, da ripetersi sui bullettini correlativi.

3° Che alla consegna riscuotano dai destinatari, o direttamente o per mezzo degli agenti incaricati di eseguirla a domicilio, in un con i diritti e dazi gravanti il pacco, anche il suo porto assegnato, soddisfacendone l'ammontare all'Amministrazione all'atto dell'incasso, mediante l'applicazione e l'annullamento, col bollo a data, nello spazio riservato sul bullettino, del minimo numero di francobolli equivalenti; e rimettendo tutti i bullettini, così francati durante ciascun mese, il primo di quello successivo alla propria Direzione con un

elenco d'accompagnamento o distinta mod. 255, in cui appariscano registrati, con l'indicazione dei pacchi cui si riferiscono e del loro numero e data di consegna.


Quest'elenco, in tal modo documentato, dev'essere inviato in raccomandazione ed annunziato sull'indirizzo del piego che lo contiene.

4° Che le Direzioni, le quali previo raffronto con le buste mod. 94-B devono avere collocato gli avvisi, man mano che loro sono pervenuti, in altrettante caselle al nome degli uffici dipendenti; ricevendo da essi, con gli elenchi, i bullettini tolgano dalle proprie caselle gli avvisi che a questi appartengono, attaccandoveli con spillo, verificando se la francatura è esatta e legittima, infliggendo in caso di differenze multe non minori del doppio del loro importo, e compiendo del resto per questi bullettini il riscontro di cui all'art. 196 dell'Istruzione.

Le Direzioni che non possedessero un casellario da destinare a tale uso, se lo provvederanno con scompartimenti adatti al formato degli avvisi.

Qualora rimanessero giacenti avvisi, in cui la data del bollo dell'ufficio di origine fosse anteriore di 15





Il retro del bollettino di spedizione mod. 250 nell'edizione in circolazione dal 1902: fatto abbastanza insolito per le Poste Italiane vi figurano istruzioni e una dettagliatissima casistica di possibili contrarietà e disavventure di un povero pacco

giorni almeno all'ultimo giorno del mese al quale si riferisce l'elenco, mancante dei corrispondenti bullettini; occorre sia subito chiesto conto di questi all'ufficio di destinazione, appurando ciò che è avvenuto dei pacchi e disponendo in conseguenza.

5° Che gli uffici di destinazione, a tutte le mancanze dei bullettini, e gli uffici di transito a quelle che concernono pacchi colpiti da sequestro o da loro distrutti o venduti d'urgenza, vi suppliscano con altrettanti duplicati, scrivendo in testa tanto alla prima parte che alla seconda, da inviarsi come è disposto al n. 1: *In mancanza dell'originale.*

Fermo per i pacchi della specie, le norme del paragrafo 182 dei Bullettini 1901, allorché rimangono senza indirizzo, e questo non si possa in alcun modo conoscere, e fermo l'obbligo agli uffici, in cui sia avvenuta la distruzione, la vendita od il sequestro dei pacchi, di trasmetterne i verbali a quelli di origine; gli uffici di transito devono in tali casi spedirne copia in raccomandazione anche agli uffici di destinazione, accompagnandola dal bullettino corrispondente (du-

plicato od originale) debitamente francato, se si tratti di vendita da cui si sia ritratto tanto da coprire anche il porto assegnato: nel qual caso, risultando altresì un residuo, questo dev'essere inviato al mittente con vaglia, secondo le disposizioni dianzi citate.

6° Che gli uffici di destinazione, rispedito i pacchi altrove o retrocedendoli all'origine, ne avvertano subito con mod. 116 la Direzione, facendo proseguire con essi i propri bullettini, e rinviino ai mittenti quelli che abbiano compiuto una giacenza di sette giorni da quello di arrivo, salva la spedizione del mod. 263 nei casi di formale rifiuto o di esito negativo delle eventuali disposizioni preventive, tostoché siasi verificati.

7° Che nei casi di distruzione, di sequestro e di vendita non remunerativa dei pacchi, dovunque siasi avverati, gli uffici di destinazione trasmettano i bullettini mod. 250, con le debite annotazioni, all'ufficio di origine per il recupero dai mittenti dei porti assegnati, avvisandone con mod. 116 la propria Direzione, affinché faccia altrettanto degli avvisi, rispetto a quella competente.

8° Che nel caso di smarrimento, l'ufficio che possiede il bullettino lo invii, con le annotazioni richieste, alla propria Direzione, che lo spedisce, alla sua volta, insieme con l'avviso relativo, al Ministero, per il computo nell'indennità di smarrimento del porto assegnato o delle tasse di questo, le quali non sarebbero rimborsabili se fossero state anticipate.

9° Che le rispeditazioni soggette a nuova tassa, cioè per un altro destinatario, o dopo la prima volta, sono condizionate all'estinzione dei porti assegnati; salvo al richiedente il riaccenderli per esse, mediante un nuovo modello 250, qualora non preferisca emettere un modello 251.

Tale estinzione dovrà effettuarsi o in contanti, o allegando al modello 30 un vaglia di servizio a favore dell'ufficio cui spetta commutarne l'importo, giusta il n. 3, in francobolli sul modello 260. Sopra questo ed il modello 250 o 251, emesso dal richiedente in sua vece, deve farsi cenno della surrogazione; la quale ha luogo sotto lo stesso numero ed ufficio d'impostazione, da riportarsi a mano nel nuovo bullettino, senza cioè iscrizione del pacco sul registro 253, bastando all'uopo il prenderne nota sul registro mod. 260, nello spazio in cui il destinatario avrebbe posto la sua sottoscrizione.

10° Che gli uffici di origine si regolino, nella restituzione dei pacchi ai mittenti, in conformità alle norme del n. 3, come se si trattasse di eseguirne la consegna ai destinatari, prendendo nota della restituzione e del numero d'ordine del registro 260 sotto cui fu fatta, come pure dei verbali di sequestro, di distruzione e di vendita ad urgenza ricevuti, e dei pagamenti eseguiti a titolo di smarrimento, deficienza ed avaria, nelle corrispondenti matrici del registro modello 253. A quest'uopo gli uffici di origine che non hanno l'incarico della distribuzione devono essere avvisati con modello 116, da quelli che l'hanno, della restituzione dei pacchi ai mittenti.

Qualora i mittenti si rifiutassero a riprendere i pacchi, per esimersi dal pagamento del porto assegnato, od a reintegrarlo nei casi di sequestro, distruzione o di vendita non remunerativa, non si devono ricevere più da essi altri pacchi, senza anticipazione della francatura.

I verbali e i pacchi ricusati in tali casi sono rimessi, con i relativi bullettini, alla propria Direzione, la quale provvede ad estendere l'accennato divieto a tutti gli uffici situati nel luogo di residenza dei mittenti morosi, procedendo contro di essi coattivamente, anche per la frazione del porto assegnato non rimasta reintegrata dalla vendita. Le partite risultate inesigibili devono essere rifuse in via sussidiaria dagli uffici responsabili, mediante francatura dei bullettini cui si riferiscono.

c) Le rispeditazioni possono seguire per domanda del mittente, del destinatario o di un delegato dell'uno o dell'altro, presentata in qualsiasi ufficio del Regno, prima dell'arrivo o della partenza dei pacchi, siano questi interni o internazionali, con valore dichiarato od assegno, e siano gl'interni con porto franco od assegnato. Inoltre sono gratuite la prima volta e senza cambiamento del destinatario, e soggette a tassa sul peso e sul valore dichiarato negli altri casi, con l'eccezione per i militari di cui a pag. 522 del *Bullettino* n. X del 16 maggio 1901; e la tassa può pagarsi anticipatamente o posticipatamente.

1908 - Stab. Capacini.

Amministrazione delle Poste

N. 3

Ricevuta dell'ufficio postale di **Montemesola**


Bollo lineare

- di un reclamo rogatorio per il pacco N. .... da .....
- di una domanda di indennità rispetto a pacco N. .... da .....
- di lire ..... cent. .... per ammenda-sopratassa.
- per diritti di custodia di pacchi, in ragione di cent. 5 per giorno, e di cent. 10 per giorno N. .... decessi dal ..... di lire ..... cent. .... per N. .... porti assegnati
- di lire ..... cent. .... a titolo di deposito in garanzia dell'affrancamento daziario.

Pacchi cui si riferiscono le riscossioni N. 3, 4, 5 e 6

N. 4/4 da *Manduna* *Montemesola*

Il Titolare *Montemesola*



Ricevuta di pagamento delle tasse dovute per un pacco in porto assegnato spedito nel 1912: l'ufficio era tenuto ad applicare due dei diversi bolli in dotazione

Per rispeditazioni s'intendono quelle per gli stessi od altri destinatari su località appartenenti a distretti postali diversi; essendo sempre gratuiti i rinvii ai mittenti, fuorché nelle relazioni con l'estero, in cui danno luogo a diritti territoriali e, occorrendo, marittimi, da applicarsi dagli uffici di confine in conformità al § 257 dei *Bullettini* del 1898.

Si aggiunge che nelle rispeditazioni e retrocessioni le soprattasse, dipendenti da scritti trovati in frode nei pacchi, si trasferiscono semplicemente in riscossione, sulla base dei verbali di contravvenzione da menzionarsi a tergo dei bullettini a cui devono essere allegati; salvo che non siano state imposte dagli uffici di frontiera, nel qual caso se ne trasmette il debito ricevuto — in conto di diritti postali — per mezzo di bollette 410.

Ciò premesso, le disposizioni del n. 9, lettera b, in ordine alle rispeditazioni a pagamento dei pacchi a porto assegnato, vengono estese, con deroga alle norme in vigore, alle rispeditazioni dei pacchi franchi di porto, cioè accompagnati da modello 251 anziché da modello 250, quando le tasse cui sono soggetti si lasciano a carico del

destinatario. In questi casi si costituiscono tali tasse in porto assegnato, sostituendo, nei modi prescritti al n. 9, al bullettino mod. 251 quello mod. 250, senza mutamento del numero e nome dell'ufficio d'impostazione; previe le debite annotazioni sull'uno e sull'altro e sul registro mod. 260, la dichiarazione del porto assegnato sull'indirizzo del pacco e l'applicazione ivi del cartellino modello 250-A.

Il richiedente, mittente o destinatario, deve offrire le condizioni e guarentigie di cui alla lettera a): e la sua domanda su modello 30 deve attaccarsi al modello 250 nello stesso modo che, quando è francato per la tassa attinente al nuovo trasporto, si allega al modello 251.

Quanto alle risedizioni a tassa di pacchi esteri richieste dall'estero dai mittenti, generalmente per mezzo del Ministero, i modelli 250 devono compilarsi d'ufficio, citandovi la domanda od autorizzazione all'uopo ricevuta, ed unendovi tutti i documenti.

Qualora in seguito a tali risedizioni i pacchi facessero ritorno all'origine, gli uffici di cambio, per cui essi transitano, devono surrogare con duplicato mod. 402 i bullettini mod. 250, allegando questi ultimi all'elenco modello 408-A del mese in cui retrocedettero i pacchi medesimi agli uffici corrispondenti ed addebitandoli sui fogli di via, oltre dei diritti territoriali e marittimi dovuti, dei porti assegnati, da computarsi in carico sotto un nuovo titolo nella seconda parte del conto mod. 408.

Le Direzioni provinciali, avvertite dagli uffici dipendenti del rinvio all'estero di tali pacchi, dovranno rimettere al Ministero gli avvisi correlativi.

Giova da ultimo rammentare sull'argomento che per la risedizione di pacchi interni all'estero è necessario sostituire, nei modi suindicati, i bullettini mod. 251 e 250 primitivi con quelli appositi, munendoli dell'occorrente francatura, ed allegandovi le prescritte dichiarazioni doganali.

Segue un'altra intera pagina di "Disposizioni transitorie", che mostrano le ulteriori complicanze causate da questo servizio. Da un punto di vista del costume il dato più interessante risulta l'invito ufficiale a tenere un "albo degli esclusi", in cui segnare tutti i "cattivi" che si sono rifiutati di pagare. Viene un dubbio: era lo stesso "albo" previsto in quegli stessi anni per gli espressi, o uno diverso?

Le nuove istruzioni sono come sempre estremamente minuziose, tenendo conto di ogni eventualità. E altrettanto minuzioso è il nuovo bollettino di spedizione, soprattutto nel retro, dove appaiono 12 eventuali dichiarazioni riguardanti rifiuti, retrocessioni, smarrimenti, sequestri ed altri possibili infortuni che possono accadere a un povero pacco!

Questi bollettini erano gratuiti, ma solo se

[Pagina di un bollettario mod. 267 usato a Chiozzola \(Parma\) nel dicembre 1915, in cui è segnalato l'introito relativo a due pacchi in porto assegnato nell'arco di quattro giorni](#)



richiesti alla spicciolata: dal settembre 1904 chi ne faceva largo uso dovette pagarli, anche se solo 4 millesimi l'uno. *"I bollettini mod. 250, nella loro prossima ristampa,"* spiega il § 541 del *Bollettino* n. XXXV di quell'anno, *"saranno per ogni cinquantina riuniti a fascicoli vendibili al prezzo di centesimi 20 l'uno, da commutarsi in francobolli equivalenti,"* da cui applicare e annullare *"sullo spazio predisposto nell'angolo inferiore sinistro a tergo dell'avviso (2ª parte), annesso all'ultimo bollettino di ciascun fascicolo"*.

La facoltà di spedire pacchi in porto assegnato, prevista non solo per l'interno e San Marino, ma anche per le Colonie e gli uffici italiani all'estero, non fu tuttavia sempre automatica. Quando nell'agosto 1907 il servizio dei pacchi postali fu esteso al Benadir, la futura Somalia italiana, venne stabilita la tariffa e la normativa interna, *"senonché per ora sono esclusi da essi l'assegno, il porto assegnato e l'affrancazione daziaria"*, come specifica il *Bollettino postale* n. 33 del 1907 al § 515.

Altre limitazioni o sospensioni, talvolta contingenti, si ebbero nei rapporti con gli uffici italiani all'estero e con le Colonie a seguito del conflitto italo-turco e poi della Grande guerra. Ad esempio il *Bollettino* n. 10, parte II, del 1915, al § 189 segnala che *"il porto assegnato è ammesso solamente sui pacchi a destinazione dell'Italia, della Repubblica di San Marino, della Colonia Eritrea, della Libia e degli Uffici nazionali di Vallona [sic] e Durazzo. Sarà pure ammesso nei rapporti con l'Ufficio nazionale di Scutari, quando sarà stato ristabilito il servizio dei pacchi con quest'ultima località"*.

Tutto comunque procedette più o meno tranquillamente fino al giugno 1914, quando l'Italia decise di rinnovare completamente il sistema di affrancatura (e alcune altre cosette) dei pacchi postali, introducendo addirittura una carta valore del tutto unica nel panorama mondiale.

## **Il quarto sistema: senza più francobolli**

Le nuove regole nel servizio dei pacchi postali furono comunicate con la circolare a stampa n. 3 del 10 aprile 1914 diretta a tutti gli uffici postali. L'informazione, molto succinta e ben fatta, sintetizza in otto punti i cambiamenti salienti; e due di questi — i punti 4 e 5 — riguardano espressamente il porto assegnato.

### **Modificazione al servizio dei pacchi postali.**

Dal 1° luglio p. v. entrano in vigore le seguenti innovazioni nel servizio di accettazione, spedizione e distribuzione dei pacchi postali:

1° Sono istituiti bollettini di spedizione di nuovo tipo e cessa l'uso di quelli attualmente in corso. Dai nuovi bollettini — e non più dai registri mod. 253, né

dall'elenco modello 32 — debbono essere staccate le ricevute da rilasciarsi ai mittenti. I destinatari dei pacchi recapitati a domicilio ne danno ricevuta a tergo dei bollettini relativi e non più sul registro modello 260;

2° Sono pure istituiti registri di accettazione di nuovo tipo in sostituzione degli attuali;

3° Sono istituiti francobolli speciali per completare la francatura sui bollettini e per rappresentare le altre tasse inerenti al servizio dei pacchi;

4° È ammessa la spedizione con un solo bollettino di più pacchi fino al numero di tre, purché indirizzati allo stesso destinatario, senza dichiarazione di valore, senza assegno, e senza porto assegnato;

5° È soppresso l'avviso di controllo per i pacchi in porto assegnato. L'ammontare dei porti assegnati riscossi è versato alle Casse provinciali con vaglia di servizio, e non più convertito in francobolli;

6° È istituito il nuovo modello 287, che deve essere adoperato invece del modello 32 per i pacchi da impostarsi con distinta;

7° È abolito per gli assegni gravanti i pacchi da e per l'interno del Regno (comprese le Colonie) l'uso dei modelli 256. A tergo dei vaglia di rimborso deve essere indicato anche il nome e cognome del destinatario dei pacchi relativi, ed i vaglia stessi sono spediti direttamente ai mittenti dei pacchi;

8° È esteso a tutti gli uffici, alle ricevitorie ed alle collettorie la disposizione per cui i bollettini devono essere spediti a destinazione col trattamento delle corrispondenze ordinarie.

Tra i nuovi bollettini di spedizione, in cui il francobollo è sostituito dallo stemma sabaudo, ve n'è anche uno speciale senza valore, uno dei tre previsti al paragrafo 4; è come sempre su carta verde spessa e reca il consueto n. 250. Al successivo paragrafo 14 vengono poi dettagliate le nuove istruzioni sul servizio, soprattutto in relazione all'incasso delle tasse senza uso di francobolli.


## **PACCHI IN PORTO ASSEGNATO**

Dei porti assegnati riscossi, gli uffici e le ricevitorie debbono addebitarsi esattamente, sia nel conto sommario di cassa modello XXII-C, sia nel registro mod. 267, dal quale le ricevitorie di 2ª e 3ª classe devono staccare una bolletta complessiva in fine di ogni mese, le ricevitorie di 1ª classe una ogni cinque giorni, e gli uffici principali una ogni sera.

Fino a ristampa del modello 22-C, gli incassi per questo titolo devono indicarsi in partita distinta, aggiunta a mano al titolo 6 nel seguente modo: *Porti assegnati riscossi*.

L'elenco su modello 255, prescritto dall'art. 154 n. 5 dell'Istruzione, deve essere compilato giorno per giorno, riportandovi esattamente non solo il numero e l'origine dei pacchi a cui i bollettini si riferiscono, ma anche l'ammontare dei singoli porti assegnati, utilizzando all'uopo due delle colonne del modello stesso.

La sera dell'ultimo giorno del mese, dopo di avere addizionati tutti i porti assegnati riscossi e di avere descritte sull'elenco, e riepilogate se sono più di una,



le bollette mod. 267, si emette per il totale risultante dall'elenco, e corrispondente al complessivo ammontare delle bollette stesse, un vaglia di servizio a favore del Cassiere Provinciale. Questo vaglia, a tergo del quale deve essere scritta l'indicazione: *Porti assegnati di n... pacchi distribuiti nel mese di...*, si trasmette con l'elenco suddetto, con le bollette mod. 267 e con i bollettini, alla Direzione Provinciale, non più tardi del 1° del mese successivo a quello cui il vaglia si riferisce, computandone l'importo al titolo 13 del modello XXII-C sotto la voce, da aggiungervi a mano: *Vaglia per porti assegnati riscossi*.

Le Direzioni Provinciali, in base ai bollettini, riscontrano se per ogni pacco è stata riscossa, e regolarmente iscritta sull'elenco, la tassa dovuta; e se le risultanze degli altri documenti sono esatte: in caso di differenze curano che siano subito appianate. Indi provvedono che la Cassa Provinciale introiti l'importo dei vaglia fra i proventi. Ciò fatto imprimono il bollo nell'apposito spazio a tergo dei bollettini, li ripartiscono per province cui appartengono gli stabilimenti postali di accettazione dei pacchi, e li trasmettono, non più tardi del 17 di ogni mese, in raccomandazione alle rispettive Direzioni, con modello 141, sul quale ne indicano la quantità complessiva.

Le Direzioni che ricevono i bollettini, li bollano e li classificano per stabilimenti postali di origine e secondo l'ordine progressivo del numero dei cartellini di impostazione, in guisa da riprodurre i registri modello 253-B, dai quali furono staccati i cartellini stessi. Qualora nella serie numerica emergessero discontinuità, le Direzioni Provinciali trasmettono un elenco dei numeri mancanti ai dipendenti uffici, ricevitorie o collettorie di origine

dei pacchi, affinché lo completino con l'aggiunta della data e della destinazione dei pacchi relativi e affinché riferiscano se questi:

- a) siano stati venduti, distrutti, sequestrati o compresi nei rifiuti;
- b) siano pervenuti di ritorno per compiuta giacenza di sette giorni nell'ufficio di destinazione, o per altri motivi, e restituiti ai mittenti.

Nei casi di cui alla lettera a), le Direzioni pongono nella collezione dei bollettini un cartellino con apposita annotazione giustificativa; nei casi di cui alla lettera b), se il porto assegnato fu riscosso dal mittente e non conteggiato, si fanno inviare un vaglia di servizio suppletivo insieme col bollettino mod. 250. Se invece il pacco è tuttora giacente, le Direzioni ne prendono nota in apposito memoriale per chiederne conto a tempo opportuno.

Fuori dei casi ora accennati, le Direzioni Provinciali con la scorta degli elenchi completati dagli uffici, dalle ricevitorie e dalle collettorie, compilano e trasmettono nota dei bollettini mancanti alle Direzioni da cui dipendono gli stabilimenti postali di destinazione dei pacchi. Queste alla loro volta, appurano se i pacchi furono distribuiti, facendosi spedire in caso affermativo i bollettini mancanti od un vaglia per l'ammontare dei relativi porti assegnati non conteggiati. Trattandosi invece di pacchi o non arrivati o retrocessi all'origine, ne fanno ricerche con il modello 266.

Tutto fu come sempre previsto, tranne una cosa: la guerra mondiale. E con essa la solita necessità di fondi. La sovrattassa relativa ai pacchi in porto assegnato salì anch'essa a 15 cent. dal 1° luglio

**DA RIEMPIRSI DALL'UFFICIO DESTINATARIO**

N. B. — *In mancanza del bollettino originale si riempie d'ufficio, in base alle indicazioni del pacco, un altro modello 250, in testa al quale si scrive: «In mancanza dell'originale».*

N. .... *d'iscrizione sul mod. 260*

Dato avviso dell'arrivo del pacco al destinatario il ..... consegnato  
il ..... riscuotendo, oltre il porto assegnato:

Dazio consumo come da bolletta N. ....

Contrattazioni come da bolletta N. ....

Diritti di custodia per giorni ..... come da bolletta N. ....

Totale . . .

Bollo del giorno in cui fu trasmesso alla Direzione, comprendendo il porto assegnato nel vaglia complessivo di servizio a favore del Casiere provinciale.

Retrocesso il pacco all'origine il .....  
a) perchè non ritirato nei sette giorni dopo quello dell'arrivo;  
b) perchè richiesto dal mittente il .....

Bollo a data della Direzione ricevente

Trasmesso alla Direzione da cui dipende l'ufficio di .....

Bollo a data della Direzione provinciale in cui appartiene l'ufficio di origine del pacco.

N. B. — *Eventualmente si appongono i bolli a data degli uffici di transito.*

*Il pacco è marcato recapito n° 11/1000 al mittente*

Fronte e retro del bollettino di spedizione di pacchi postali in porto assegnato introdotto nel luglio 1914.

La presenza di francobolli per pacchi, mai utilizzati nell'ultimo periodo di questo servizio, è dovuto a un uso tardivo, nel 1927, in sostituzione di un normale bollettino di spedizione, forse per dar fondo alle giacenze di questo vecchio modulo ormai fuori d'uso da dieci anni

1916, nell'ambito dei vari aumenti stabiliti dal regio decreto 31 maggio 1916, n° 695, *“per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro”*.

Ma l'effetto più vistoso della guerra, che non era stata mai di tale ampiezza, fu il superlavoro che piombò sulle poste, unico possibile mezzo per mantenere i contatti fra i combattenti al fronte e le loro famiglie. Anche il servizio dei pacchi postali ne fu travolto; e il porto assegnato, con la sua esigenza di controlli e rimborsi, per quanto limitato risultava una palla al piede. E quando la rotta di Caporetto portò praticamente al collasso l'intera nazione, fu giocoforza metterlo in disparte.

Col 18 dicembre 1917 venne pertanto sospeso. Provvisoriamente, s'intende! Tanto che, secondo la miglior tradizione italiana, non venne mai più riattivato. E questo malgrado quanto appare all'art. 22 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1918, n° 629, a caccia di ulteriori introiti per finanziare la vittoria: oltre ad aumentare le tasse dei pacchi postali, compresa quella del porto assegnato che passa a 20 cent., e a imporre una nuova tassa di spedizione per i pacchi *“da rispediti*

*a richiesta dei mittenti o dei destinatari”*, vennero infatti posti ulteriori limiti al servizio dei pacchi in porto assegnato.

La spedizione in porto assegnato può essere consentita alle sole ditte iscritte presso la Camera di commercio, sotto l'osservanza delle speciali norme e garanzie stabilite dall'Amministrazione, ed è limitata ai soli pacchi ordinari, esclusi i pacchi con assegno, con valore dichiarato, gli ingombranti e quelli contenenti oggetti fragili o facili a deteriorarsi.

L'iscrizione di cui al comma precedente sarà fatta, nella Tripolitania e nella Cirenaica, presso il Segretario generale dei rispettivi governi; nella Eritrea, presso la Direzione degli Affari economici in Asmara.

Nella realtà, queste norme non divennero mai operative, posto che qualche ditta vi fosse interessata: il costo del porto, dopotutto, poteva essere inserito in fattura.

Negli anni seguenti la situazione, anche postale, cambiò totalmente. Soprattutto vi fu la brusca svolta imposta al servizio dei pacchi dal 1° giugno 1923, quando con regio decreto 8 febbraio 1923, n° 578, venne *“riservata allo Stato la privativa del trasporto e della distribuzione nell'interno del Regno e per l'estero di pacchi e piccoli colli, nel limite di peso di chilogrammi venti”*. A questo punto non esisteva più concorrenza; e quindi neppure il bisogno di contrastarla offrendo la possibilità di spedire pacchi in porto assegnato, come ormai solo gli spedizionieri privati continuavano a fare.